

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1804)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DE MITA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTEOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1974

Integrazione del Fondo autonomo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il sistema italiano dell'assicurazione dei crediti all'esportazione — fondato sulla legge 28 febbraio 1967, n. 131 — prevede che il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione del sistema medesimo sia effettuato a valere sulle disponibilità di un « Fondo autonomo » appositamente istituito presso il Mediocredito centrale articolo 32 della predetta legge numero 131.

Tale « Fondo » è alimentato oltre che da uno stanziamento originario di lire 5 miliardi, dalla riscossione dei « premi assicurati-

vi » e dal recupero delle somme per indennizzi in precedenza pagati.

Allo stato, la situazione finanziaria della Gestione assicurativa statale dei crediti alla esportazione — equilibrata nel passato — è caratterizzata da insufficienza di fondi. Infatti, le disponibilità esistenti nel fondo autonomo *de quo* (lire 13 miliardi circa) non sono sufficienti a far fronte al pagamento degli indennizzi che, secondo le stime dell'Ente gestore, ammonteranno a circa 115 miliardi di lire nel biennio 1974-75.

Si delinea, quindi, nella gestione assicurativa uno squilibrio finanziario che pone seri e delicati problemi.

La succitata situazione debitoria della Gestione trae origine dall'aumento dei casi di insolvenza da parte di taluni Paesi che attraversano momenti di difficoltà finanziarie e valutarie.

Va, inoltre, aggiunto che il livello estremamente basso dei tassi di premi assicurativi, vigente fino a poco tempo fa, nel nostro sistema, ha comportato per la gestione un mancato introito valutabile a circa 60-70 miliardi di lire.

È da sottolineare che dal 1954, data di inizio della Gestione, i premi assicurativi — insieme con le somme recuperate ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 — hanno finora rappresentato la sola fonte di alimentazione del sistema, considerato che l'unico stanziamento di bilancio predisposto a tal fine è stato quello di lire 5 miliardi di cui all'articolo 32 della citata legge n. 131.

In proposito e da tempo, il Comitato assicurazione crediti alla esportazione ha preso in esame la situazione deficitaria della Gestione ed ha segnalato, in rapporto alle attuali disponibilità del Fondo autonomo, la necessità di nuovi mezzi finanziari da destinare al pagamento dei previsti prossimi indennizzi.

Per quanto concerne i mezzi di reperimento dei fondi, il disposto dell'articolo 32 della citata legge n. 131, prevede sia l'emissione di obbligazioni, da parte del Mediocredito centrale, per conto del « Fondo autonomo » su autorizzazione del Ministero del tesoro, sentito il Comitato per il Credito ed il risparmio; sia l'anticipazione di somme da parte del Mediocredito centrale. Tuttavia, mentre devesi scartare *a priori* quest'ultima soluzione a motivo delle carenze di disponibilità del « Fondo di dotazione » del Mediocredito (tenuto anche conto dei previsti lunghi tempi di recupero degli indennizzi pagati dalla Gestione assicurativa), anche l'emissione obbligazionaria non sembra realizzabile

poichè l'attuale situazione del mercato dei capitali non consente un facile ed economico collocamento delle obbligazioni.

Non resta, pertanto, che fare ricorso ad un urgente stanziamento di fondi di bilancio.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede all'articolo 1, primo comma, lo stanziamento di 50 miliardi di lire (20 miliardi nell'anno 1974 e 30 miliardi nel 1975), nonchè l'ulteriore apporto di 50 miliardi di lire che sarà conferito in una o più quote da stabilirsi, a partire dal 1976, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede i mezzi di copertura per far fronte agli stanziamenti di cui sopra.

L'articolo 2 stabilisce che la dichiarazione del sinistro e la conseguente determinazione dell'importo dell'indennizzo da liquidare possono avvenire, in casi eccezionali, come ad esempio è avvenuto per operazioni a credito a favore di taluni Paesi in via di sviluppo, anche nel caso in cui l'impresa italiana assicurata non sia stata in grado, per fatto derivante dal committente estero, di completare la necessaria documentazione prevista dalle condizioni generali e particolari di polizza e dalle clausole contrattuali.

In realtà, il disposto dell'articolo 2 vuole essere un chiarimento interpretativo delle norme già in vigore della legge n. 131, quali si evincono dal combinato disposto degli articoli 24, quinto comma, lettere a) e c), e 29, primo comma.

La finalità di tale disposizione è, quindi, quella di liquidare indennizzi ad imprese italiane che, come alcune volte si è verificato in passato, pur avendo data regolare esecuzione ai contratti stipulati con i committenti esteri, non possono produrre, in tutto o in parte, la documentazione probatoria rituale che consenta loro di ottenere l'indennizzo da parte della Gestione assicurativa a causa o del « silenzio » o di un atteggiamento deliberatamente « pretestuoso » dei committenti medesimi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per integrare le disponibilità del « Fondo autonomo » di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, istituito per la somministrazione dei fondi necessari al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della precitata legge, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1974 e di lire 30 miliardi nell'anno 1975. In favore del « fondo » è autorizzato, altresì, l'ulteriore apporto di lire 50 miliardi, che sarà conferito in una o più quote da stabilirsi, a partire dall'anno 1976, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

All'onere di cui al primo comma si provvede quanto a lire 20 miliardi con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 30 miliardi con riduzione del capitolo 7751 del predetto stato di previsione relativo all'anno 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Resta demandato al Comitato di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, il compito di provvedere alla dichiarazione del sinistro ed alla determinazione dell'importo dell'indennizzo da pagare, anche nei casi in cui l'impresa italiana assicurata non sia stata in grado di esibire la documentazione prevista dalle condizioni di polizza e dalle clausole contrattuali, per ragioni estranee al proprio operato e dovute alla mancata collaborazione dell'altra parte contraente alla predisposizione dei mezzi probatori rituali.